


Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: SHI - III
AVVOC - A P. 20
il 02.02.2015
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Direttivo
(Dott. Francesco Lumiera)



CITTÀ DI RAGUSA

Avvocatura Comunale DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>30.01.2015</u> N. <u>122</u> N. <u>11</u> Data <u>21.1.15</u>	OGGETTO: Liquidazione sentenza n. <u>14</u> della Corte di Appello di Catania -Causa civile n. <u>108</u> promossa da Comune di Ragusa c/ T <u>L</u> T <u>G</u> e B <u>A</u>
--	---

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2015

CAP. 1230

IMP. 347/15

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 03

IL RAGIONIERE

A. P. 20

L'anno duemila quattordici, il giorno ventuno del mese di gennaio
nell'ufficio dell'Avvocatura Comunale, su proposta del Funzionario Sig.ra E.
Zapparrata il Dirigente del 1° settore dott. Francesco Lumiera ha adottato la
seguente determinazione:

Si premette che con citazione del 19.9.2003 la signora B. A. nella qualità di genitore esercente la potestà sui minori G. e T. L. quest'ultima divenuta maggiorenne in corso di causa, in proprio ed in qualità di eredi di T. O., deceduto a seguito delle lesioni riportate a causa di un incidente occorsogli in data 13.3.1993, agivano in giudizio, nei confronti del Comune di Ragusa, responsabile civile, avanti il Tribunale di Ragusa, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non (danno morale soggettivo, danno biologico e danno esistenziale) patiti per la perdita del loro caro; che con sentenza n. 08, il Tribunale di Ragusa, decidendo, accoglieva parzialmente le domande avanzate dai signori B. -T. e condannava l'ente, quale responsabile civile, al pagamento in favore di B. A. nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio minore T. G. e in favore di T. L. al risarcimento del danno patrimoniale e non, nonché al risarcimento del danno biologico(diritto iure hereditatis) pari ad € 4.500,00 per ciascuno di essi, oltre interessi;

che il Comune di Ragusa, soccombente, ritenuto che alcuni punti della sentenza erano da contestare, proponeva appello.

Con sentenza n. del 31.10.14, notificata a questo Comune il 12 novembre 2014, prot. la Corte di Appello di Catania ha ritenuto l'ultimo motivo di appello fondato, ed ha statuito che, relativamente al danno biologico e morale subito dal de cuius durante il periodo dall'incidente al momento del decesso la somma spettante, già ridotta del 50% per concorso di colpa del danneggiato, spetta agli eredi pro quota e non per l'intero e pertanto ha condannato l'ente al pagamento della somma complessiva di euro 4.750,00 agli eredi, pro quota, oltre interessi legali su tale somma rivalutata anno per anno dal 13.3.93 e poi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat di cui all'art.150 norme att. C.p.c.

Il Comune è stato poi condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti appellate, per complessivi € 9.515,00, oltre 15% per spese forfetarie, iva, cpa da distrarre in favore del procuratore degli appellanti.

Si evidenzia che relativamente alle somme da corrispondere agli appellanti, come in sentenza indicato, nulla è dovuto, atteso che l'ente in esecuzione della sentenza di primo grado ha provveduto a liquidare le somme a titolo di danno biologico per complessive € 14.208,77 (€ 9.000,00 per danno biologico, € 3.358,47 per interessi ed € 1.850,30 rivalutazione) con il riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui alla deliberazione di CC n.53 del 15.10.2008.

Vista la sentenza della Corte di Appello, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado relativamente al danno biologico subito dagli appellati, per come sopra indicato, questo ufficio provvederà, con appositi atti, al recupero delle differenze dovute dai signori T. - B. all'ente.

Occorre pertanto, per quanto sopra esposto, ed in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Catania, procedere al pagamento delle spese legali per € 9.515,00 oltre accessori di legge, in favore dell'avvocato Dell'Agli Michele.

Visto l'art. 163 commi 1 e 3 del D.Lgs. 267/2000 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Visti gli art. 53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30 ottobre 1997.

Dato atto che la spesa di cui sopra non rientra tra quelle frazionabili in dodicesimi ai sensi dell'art. 163 di cui sopra;

DETERMINA

1. Liquidare e pagare in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Catania, di cui in narrativa, in favore dell'avvocato Dell'Agli Michele, distrattario, la somma di € 13.883,53 (euro 9.515,00 somma liquidata in sentenza- € 1.427,15 15% rimborso forfettario-€ 437,69 cassa previdenza avvocati ed € 2.5003,59 per IVA)
2. Di impegnare la superiore somma al cap. 1230 Bil. 2015 Funz. 01 Serv. 08 Imp. 347/15
3. Di dare atto che la superiore somma non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto trattasi di spesa regolata dalla legge D.Lgs n.267/2000 art. 163 commi 1-3
3. Di autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo comune all'emissione del mandato di pagamento connesso con la superiore liquidazione
4. Che il mandato di pagamento dovrà essere emesso entro e non oltre il 12.2.15.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(Sig.ra E. Zapparrata)

IL DIRIGENTE DEL 1° SETT.
(dott. Francesco Lumiera)

L'AVVOCATO RESPONSABILE
(avv. Sergio Boncoraglio)

Si allega : Sentenza Corte di Appello – nota avv. Dell'Agli a P.le Ragioneria

Trasmettersi Seg. Generale -Sett.3°

Oscurare per la sezione Atti ufficiali i seguenti dati-nominativi e dati giudiziari-

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
(Dott. Francesco Lumiera)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 – bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa

25/1/2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa

06 FEB. 2015

IL MESSO



COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE

Linzitto Giorgio

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di

pubblicazione
al

13 FEB. 2015^e

cioè

dal

06 FEB. 2015

Ragusa

16 FEB. 2015

IL MESSO COMUNALE